

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/9/UE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2013

che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l'adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
- (2) La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea è firmataria ⁽²⁾, definisce, all'articolo 3, l'accessibilità quale uno dei suoi principi generali e obbliga, all'articolo 9, gli Stati firmatari ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l'accesso su base di uguaglianza con gli altri. Queste misure includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità e si applicano, tra l'altro, ai trasporti. A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri, e la direttiva 2008/57/CE, quale strumento di diritto derivato dell'Unione europea, è soggetta agli obblighi derivanti dalla convenzione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ⁽³⁾, stabilisce, al considerando 10, che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto concerne

la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione e che dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni analoghe a quelle degli altri cittadini. L'articolo 21 del regolamento obbliga le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni a garantire, mediante il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

- (4) È necessario adeguare l'allegato III della direttiva 2008/57/CE, al fine di inserirvi un riferimento esplicito all'accessibilità. L'accessibilità è un requisito essenziale che costituisce un obbligo generale per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e che si applica nello specifico ai sottosistemi infrastrutture, materiale rotabile, esercizio e applicazioni telematiche per i passeggeri. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2008/57/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva non pregiudicano in alcun modo il principio di attuazione graduale stabilito nella direttiva 2008/57/CE, in particolare che i sottosistemi indicati in una STI possono essere ottenuti gradualmente entro un lasso di tempo ragionevole e che ciascuna STI dovrebbe indicare una strategia di attuazione, al fine di passare gradualmente dalla situazione attuale alla situazione finale nella quale la conformità alle STI sarà la norma.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono coerenti con un approccio volto a permettere l'accesso a pari condizioni mediante l'applicazione di soluzioni tecniche o misure operative oppure di entrambe.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/57/CE, che stabilisce i Requisiti Essenziali, è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

